

ASSOCIAZIONE MUTI ONLUS

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art.1 - E' costituita l'Associazione "Muti - Movimento Umanitario per la Tutela dell'Infanzia - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominata anche "Muti Onlus"

SEDE

Art.2 - L'Associazione ha sede in Torino, Via Lagrange n°29. L'associazione può istituire altre sedi amministrative e uffici ovunque in Italia e all'Estero.

DURATA

Art.3 - L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta su deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

SCOPO

Art.4 - L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed è laica, apartitica e apolitica.

Le sue finalità sono di carattere umanitario ed in particolare l'Associazione opera

- per la tutela e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e dei bambini
- per un miglioramento generale della qualità della vita
- per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente

A tale scopo l'Associazione si propone di

- perseguire esclusivamente finalità di beneficenza e solidarietà nel campo dell'istruzione, della formazione, dello sport e dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria
- promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo del Gioco del Calcio e delle discipline sportive collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa
- organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza del Gioco del Calcio e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione
- operare per la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
- organizzare manifestazioni, mostre, eventi e campagne d'informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi finalizzate al sostegno ed alla realizzazione di progetti di accoglienza, assistenza, integrazione sociale, formazione extrascolastica e ricerca rivolti a soggetti che vivono in condizione di svantaggio sociale, fisico, psichico, economico o familiare

- conoscere e far conoscere le realtà positive dei popoli emergenti promuovendo i loro valori umani e socio-culturali
- promuovere e diffondere libri, pubblicazioni, periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati, supporti multimediali e ogni altro strumento di servizio che aiuti a raggiungere le finalità sociali

Art.5 - L'associazione può svolgere le sue attività direttamente in proprio o in collaborazione con qualsiasi altro ente, onlus, fondazione, istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

L'Associazione potrà dotarsi delle strutture e attrezzature necessarie a perseguire gli scopi associativi.

L'Associazione potrà inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, sia direttamente che indirettamente attinente agli scopi prefissi.

SOCI

Art.6 - L'Associazione è costituita da persone fisiche o giuridiche di qualsiasi paese e nazionalità che condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento dal Consiglio Direttivo.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **FONDATAORI**: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione.
- **ORDINARI**: sono coloro che hanno dimostrato di condividere gli scopi dell'Associazione e che saranno ammessi dal consiglio direttivo.
- **BENEMERITI**: sono coloro ai quali l'Associazione riconosce particolari meriti nell'ambito delle finalità dell'Associazione. I Soci Benemeriti sono dispensati dall'obbligo del versamento della quota annua associativa.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art.7 - Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua differenziata che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale, salvo per i Soci esonerati, dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione e negli anni successivi prorogabilmente entro il 30 Gennaio.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è nelle facoltà di ciascun Socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. Tale recesso ha efficacia immediata.

Le quote non sono trasferibili.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art.8 - La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni
- per decesso
- per esclusione e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo

- per morosità nel versamento della quota associativa annuale

I Soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Segretario
- il Collegio dei Revisori, qualora istituito

ASSEMBLEA

Art.10 - L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e Ordinari che siano iscritti da almeno sei mesi e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta del Presidente o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente mediante avviso affisso nella sede sociale e nelle sedi secondarie e/o lettera spedita a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. In seconda convocazione, che deve essere indetta almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio conferendo ad esso delega scritta.

Nessun Socio può rappresentare più di quattro Soci.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione
- il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente e il bilancio preventivo per l'esercizio in corso

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo, dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

Le delibere dell'Assemblea possono essere rese inefficaci se i due terzi dei Soci Fondatori manifestano entro quindici giorni dall'adozione della delibera (con comunicazione scritta da far pervenire alla sede sociale) il loro veto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.11 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Art.13 - Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione
- nomina commissioni di studio, comitati tecnici, consulenti legali e commerciali in rapporto alle esigenze associative
- propone lo scioglimento dell'Associazione quando lo ritiene opportuno

Il Consiglio Direttivo non ha potere di attuare alcuna iniziativa che non sia coperta finanziariamente dalle disponibilità liquide certe e non già destinate ad altri scopi, a meno di non aver ottenuto l'impegno scritto di alcuni o tutti i Soci a coprirne i costi, nella misura in cui saranno stati previsti, secondo i tempi e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art.14 - Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e il Segretario.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

La carica del Presidente inizia con l'insediamento del Consiglio Direttivo e termina alla scadenza del triennio. La stessa è rinnovabile.

Tutte le attribuzioni che si sono immaginate in capo al Presidente possono essere delegate ad altro componente del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art.15 - Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

La carica del Segretario inizia con l'insediamento del Consiglio Direttivo e termina alla scadenza del triennio. La stessa è rinnovabile.

Tutte le attribuzioni che si sono immaginate in capo al Segretario possono essere delegate ad altro componente del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.16 - Qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un Collegio dei Revisori con funzioni di controllo contabile e gestionale. I Revisori possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno procedere ad atti d'ispezione e di controllo, parteciperanno di diritto alle adunanze delle Assemblee e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e cureranno la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti.

PATRIMONIO

Art.17 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative annue
- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- beni mobili ed immobili
- locazione o affitto di beni mobili ed immobili
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- ogni altra eventuale entrata

AVANZI DI GESTIONE

Art.18 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art.19 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.20 - L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale operanti in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

RINVIO

Art.21 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.